REPUBBLICA ITALIANA **54/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Natale LONGO Consigliere

Aurelio LAINO Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **60720** del registro di segreteria, proposti da:

- **BASILIO Lorenzo Oscar**, nato a Tortona (AL) il 21 gennaio 1983, c.f. BSLLNZ83A21L304A; **PANCAMO Stefano**, nato a Tortona (AL) il 26 dicembre 1955, c.f. PNCSFN55T26L304L; **BO Manuela**, nata ad Alessandria l'11 luglio 1976, c.f. BOXMNL72A57F965N; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Del Nevo, c.f. DLNCLD50B01L219U, pec claudio.delnevo@pec.it e con lo stesso elettivamente domiciliati ad Alessandria, Via Trotti 71, come da delega in atti;

- appellanti principali;

- **BORSANI Rino**, nato a Sale (AL) il 16 marzo 1946, c.f.

BRSRNI46C16H694U) e **BASILIO Sandro Mario**, nato a Tortona (AL) il 19 luglio 1955, c.f. BSLSDRL19L304F, rappresentanti e difesi dagli avv.ti Carlo Ciaravino, c.f. CRVCRL59P01D969Z, pec avv.carlociaravino@legalpec.eu e Marco Mensi, c.f. MNSMRC74P30L304Q, pec marco.mensi@ordineavvgenova.it e con gli stessi elettivamente domiciliati a Genova, Via Granello 5/12, come da delega in atti;

- appellanti incidentali

contro

Procura regionale Corte dei conti per il Piemonte;

Procura generale della Corte dei conti;

- appellate

avverso

la sentenza n. 7/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, depositata il 18 gennaio 2023.

VISTI gli appelli, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 21 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Simonetta Colonnello: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Barbara Ferretti, in sostituzione dell'avv. Claudio Del Nevo, per Basilio Lorenzo Oscar Pancamo Stefano e Bo Manuela; l'avv. Carlo Ciaravino, per Borsani Rino e Basilio Sandro Mario; il V.P.G. Alfio Vecchio.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria il 20 aprile 2023, Basilio Lorenzo Oscar, Pancamo Stefano e Bo Manuela hanno impugnato la sentenza

n. 7/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.

Con successivo atto depositato in segreteria il 26 aprile 2023, Borsani Rino e Basilio Sandro Mario hanno impugnato la medesima sentenza.

Mediante la sentenza gravata, i signori Borsani Rino, Basilio Sandro Mario, Pancamo Stefano, Bo Manuela e Basilio Lorenzo Oscar sono stati condannati in solido al pagamento in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'importo di euro 257.727,89, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione dell'8 novembre 2021, nel giudizio iscritto al n. 23038 del registro di segreteria della Sezione Piemonte, la Procura regionale ha contestato a Borsani Rino, Basilio Sandro Mario, Pancamo Stefano, Bo Manuela e Basilio Lorenzo Oscar un'ipotesi di responsabilità erariale, a titolo di dolo, per avere indebitamente percepito, o concorso a far percepire, un finanziamento a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di euro 257.727,89 finalizzato al compimento di attività formativa, in realtà non svolta, in favore del personale del settore autotrasporto.

La sentenza impugnata: - ha respinto le istanze di sospensione del giudizio per essere pendenti impugnazioni avverso le sentenze penali di condanna; - ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione contabile per assenza di rapporto di servizio, ha affermato la giurisdizione contabile; - ha respinto le eccezioni di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in vicenda

connotata dal doloso occultamento dei fatti illeciti in contestazione; - ha dichiarato infondate le eccezioni di inammissibilità per duplicazione del risarcimento stante l'avvenuta confisca in sede penale. Nel merito, la domanda proposta da parte attrice nel predetto giudizio n. 23038 è stata integralmente accolta, sulla base del compendio documentale versato in atti dalla Procura regionale, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento di euro 257.727,89.

Con riferimento alle domande proposte dalla Procura erariale nel successivo e riunito giudizio iscritto al n. 23147 del registro di segreteria della Sezione Piemonte, a carico di altri soggetti (eccetto Borsani Rino, che è stato chiamato in entrambi i giudizi), il Collegio di primo grado ha ritenuto le stesse improcedibili, in base all'art. 88 c.p.c., in funzione del duplice obiettivo della ragionevole durata e del giusto processo ex art. 111 Cost., che sarebbero stati vanificati ove fosse consentito un immotivato frazionamento dell'azione giudiziaria.

Gli appellanti principali Basilio Lorenzo Oscar, Pancamo Stefano e Bo Manuela hanno svolto i motivi di impugnazione:

1) "erronea decisione di cui al punto quattro della sentenza appellata in merito al difetto di giurisdizione contabile";

2) "erronea decisione di cui al punto 5 della sentenza in tema di prescrizione"; nelle more per Basilio Lorenzo è intervenuta, in data 20 febbraio 2023 (rg sige 2022/166 – 2017/2050 reg. gen – n. 2017/2223 rgnr) l'estinzione del reato per cui si era proceduto (e che

è posto dalla Procura alla base dell'accusa contabile) con la conseguente cancellazione degli effetti penali relativi. Tale sopravvenuta circostanza confermerebbe la condotta meritevole dell'appellante e la mancanza di elementi probatori in merito alla condotta illecita contestata;

3) "duplicazione del danno erariale che la sentenza appellata, al punto 6, rigetta semplicemente richiamando sentenza n. 1/2018 e n. 146/2015 Corte conti Piemonte"; dopo l'effettuazione del sequestro penale sarebbero intervenuti successivi incassi da parte del fallimento BPB SERVICE; poiché la società è l'obbligato principale, nell'ipotesi di obbligo restitutorio dovrà essere computato ogni incasso da parte della procedura fallimentare così come dovrà essere considerato ogni futuro incasso ancora in divenire in relazione ai crediti ad oggi sussistenti; tali somme, complessivamente computate, ricoprono ampiamente l'importo del finanziamento ed i correlati interessi legali sì che a tutto voler concedere non residuino denari non vincolati a favore dell'Erario;

4) "merito della pretesa erariale" rispetto alla sentenza gravata, in quanto gli esponenti non sarebbero stati in alcun modo partecipi del disegno criminoso contestato; non vi è alcun argomento di prova che possa dimostrare come Stefano Pancamo, Manuela Bo e Lorenzo Basilio fossero al corrente che tale corso di formazione fosse oggetto di un finanziamento pubblico;

5) "errata applicazione, a carico degli esponenti del disposto di cui all'art 1 comma 1 *quinquies* della l. 20/94" con conseguente

condanna di tutti in via solidale tra loro, in quanto il dolo a carico degli esponenti non sarebbe mai stato dimostrato ed allegato.

Hanno quindi concluso per la riforma dell'impugnata sentenza, chiedendo: "in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della contestata responsabilità erariale; nel merito, respingersi integralmente il richiesto accertamento di responsabilità erariale in capo all'esponente; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità erariale in capo all'esponente, limitarne il grado alla misura minima effettivamente accertata in corso di giudizio e conseguente ridurre la richiesta pronuncia di risarcimento del danno all'effettiva misura del medesimo così come accertata in relazione alla condotta dell'esponente; in ogni caso diritto alla refusione delle spese".

Gli appellanti incidentali Borsani Rino e Basilio Sandro Mario hanno affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione:

1) "Illegittimità del diniego della sospensione del processo contabile in attesa della definizione del procedimento penale a carico del Sig. Rino Borsani e del Sig. Sandro Mario Basilio con sentenza passata in giudicato; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 106 co. 1 c.g.c." .

2) "Inammissibilità delle domande svolte dalla Procura Regionale per duplicazione del risarcimento stante l'avvenuta confisca in sede penale".

3) "Erronea valutazione delle prove acquisite nel procedimento penale ed utilizzate per la pronuncia di condanna impugnata;

infondatezza delle domande proposte dalla Procura Regionale nei confronti dei Signori Rino Borsani e Sandro Mario Basili. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 94 c.g.c.;" con riferimento alle seguenti circostanze emerse in sede penale:

"a) la BPB Service era una grande cooperativa di cui facevano parte circa 500 soci lavoratori;

b) durante il dibattimento penale sono stati ascoltati meno di 10 soci lavoratori e se alcuni di loro come Cavalli, Sisto e Damiano hanno negato di avere svolto i corsi di formazione, ce ne sono altri come Boldrin, Terranova, Guerrieri e Benjaber che hanno riferito di averli svolti almeno parzialmente; sono poi state acquisite le SIT del Poce che nega di avere fatto i corsi, ma riferisce che altri lavoratori come Lorenzi e Guerrieri li hanno invece svolti;

c) i corsi di formazione professionale per cui è stato erogato il finanziamento ministeriale potevano svolgersi secondo due modalità: in presenza nella misura del 20% oppure a distanza tramite l'ausilio di PC nella misura dell'80%;

d) la BPB Service ha regolarmente acquistato i computer previsti per lo svolgimento dei corsi a distanza come confermato dalle fatture quietanzate che la stessa Guardia di Finanza ha rinvenuto presso il commercialista della suddetta società (la circostanza che trascorsi più di due anni dalla fine dell' attività di formazione i PC non siano più stati ritrovati nei locali della società è irrilevante poiché l'ispezione non è avvenuta durante lo svolgimento dei corsi o in un periodo immediatamente successivo ma dopo un lasso di

tempo tale per cui non sussisteva più alcun obbligo di conservazione da parte del soggetto beneficiario dei contributi)".

Nella prospettazione difensiva:

- la posizione del Sig. Rino Borsani sarebbe analoga a quella del Sig. Sandro Mario Basilio con l'unica differenza che il primo era legale rappresentante della cooperativa BPB Service. A tale qualità non potrebbe essere ricondotta una mera responsabilità di posizione, inammissibilmente di carattere oggettivo, posto che il Signor Borsani, come il Signor Sandro Mario Basilio, non si occupava del personale e l'organizzazione dei corsi di formazione che spettava a soggetti diversi ovvero al Sig. Pancamo e al Sig. Lorenzo Oscar Basilio;

- ne discenderebbe che il Sig. Borsani, davanti all'elenco dei fogli presenze firmati e alla conferma che tutti i corsi a distanza erano stati svolti, in perfetta buona fede avrebbe sottoscritto l'atto notorio per avere il finanziamento ministeriale;

- le condotte ascritte al Sig. Rino Borsani a sostegno delle responsabilità dichiarate in capo al medesimo nella sentenza impugnata non risulterebbero provate, come non risulta provata l'esistenza di un accordo truffaldino tra il Signor Borsani stesso e il Signor Sandro Mario Basilio, da una parte, e i Signori Pancamo e Lorenzo Oscar Basilio, dall'altra.

Gli appellanti incidentali hanno quindi concluso: "previa sospensione del presente processo contabile in attesa della definizione del procedimento penale a carico del Sig. Rino Borsani e

del Sig. Sandro Mario Basilio con sentenza passata in giudicato, in accoglimento dell'atto di appello annullare e/o riformare e/o revocare l'impugnata sentenza mandando assolti il Sig. Rino Borsani ed il Sig. Sandro Mario Basilio da tutte le domande proposte nei loro confronti dalla Procura Regionale con atto di citazione depositato in data 11/11/2021 introduttivo del giudizio n. 23038 siccome inammissibili, infondate e comunque non provate; vinte le spese."

Gli appellanti incidentali hanno depositato documenti in data 17 gennaio 2025, tra cui in particolare la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 3275/23 e la trascrizione di verbali di udienza presso il Tribunale di Alessandria del 21 gennaio 2021, del 4 marzo 2021, del 18 marzo 2021 e dell'8 aprile 2021.

La Procura generale si è costituita in giudizio con memoria depositata il 28 gennaio 2025, contrastando le pretese avversarie e concludendo: - in via pregiudiziale per la riunione dei due appelli, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c.; - in via principale, per il rigetto degli appelli proposti da BASILIO Lorenzo Oscar, PANCAMO Stefano e BO Manuela e da BORSANI Rino e BASILIO Sandro Mario; - per la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Gli appellanti principali hanno insistito con memoria difensiva del 31 gennaio 2025.

All'udienza del 21 febbraio 2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'appello principale proposto da Basilio Lorenzo Oscar, Pancamo Stefano e Bo Manuela e sull'appello incidentale proposto da Borsani Rino e Basilio Sandro Mario avverso la sentenza n. 7/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., il Collegio dispone la riunione dei due appelli in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Ancora in via preliminare, il Collegio osserva che, pur tenendo conto di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, c.g.c., secondo cui «Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori», risulta irrilevante, per la posizione degli appellanti incidentali Borsani Rino e Basilio Sandro Mario, il conferimento dell'incarico difensivo anche ad un legale che non risulta abilitato all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto l'atto di appello risulta sottoscritto dall'avv. Carlo Ciaravino, legale ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La costituzione in giudizio per gli appellanti incidentali deve dunque ritenersi ammissibile, essendosi validamente instaurato il rapporto processuale ed essendo l'atto difensivo prodotto da un professionista fornito dello *ius postulandi* dinanzi a questo Giudice e provvisto dei poteri per procedere all'autenticazione della firma in calce alla procura alle liti.

Ciò premesso, va rilevato che il finanziamento pubblico è stato erogato con decreto dirigenziale del 13.11.2014 n. 159 e previsto dal decreto ministeriale n. 138/2012 (recante "Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci"), ed erogato tramite la RAM S.p.a., società convenzionata con il suddetto Ministero per la ricezione e la trasmissione delle domande di contributo finalizzato allo svolgimento di attività formativa del personale del settore degli autotrasporti. Tale attività formativa era demandata dalla società cooperativa BPB Service, di cui il BORSANI era il rappresentante legale, che doveva approntare appositi di corsi di formazione, la cui concreta organizzazione era affidata alla Vela Consulting S.r.l. tramite l'utilizzo di personale docente a sua volta fornito dalla Global Business Formation S.r.l., di cui BASILIO Sandro Mario era rappresentante legale. Nel corso di indagini di polizia giudiziaria emergeva che tale attività formativa non veniva in realtà effettuata, benché artatamente documentata mediante falsa attestazione sia della presenza dei lavoratori alle lezioni, con l'apposizione di false firme di frequenza da parte del PANCAMO e della BO, entrambi soci della BPB Service, sia dello svolgimento delle docenze da parte di BASILIO Lorenzo Oscar. Ne conseguiva il processo penale per truffa aggravata e falso ex artt. 640 bis e 483 c.p. avanti il Tribunale di Alessandria, che si concludeva con la condanna dei convenuti BASILIO Lorenzo Oscar, BO Manuela e PANCAMO Stefano con procedimento ex art. 444 c.p.p. e sentenza

n. 328/2017 per i primi due e n. 431/2018 per il terzo, BORSANI Rino, BASILIO Sandro Mario e PANCAMO Stefano con rito ordinario e sent. n. 1241/2021.

Con un primo motivo di gravame, gli appellanti principali hanno eccepito difetto di giurisdizione in capo al Giudice contabile.

Al riguardo occorre esaminare le singole posizioni rivestite dagli appellanti principali:

Basilio Lorenzo Oscar ha svolto funzioni di docente nei corsi di formazione ritenuti fittizi, è figlio non convivente di Basilio Sandro, e per lo stesso risulta sentenza patteggiamento per truffa e falso n. 328/2017 presso il Tribunale di Alessandria;

Pancamo Stefano è socio della "BPB SERVICE soc. coop.", società percettrice dei contributi, oltre che docente;

Bo Manuela risulta socia di "BPB SERVICE soc. coop." e per la stessa risulta sentenza patteggiamento per truffa e falso n. 328/2017 Tribunale di Alessandria.

Per completezza si riportano anche le posizioni degli appellanti incidentali:

Borsani Rino è stato Amministratore Unico e legale rappresentante della "BPB SERVICE soc. coop.", nonché docente;

Basilio Sandro Mario è stato legale rappresentante (Amministratore Unico) e socio di maggioranza all'80% della "GLOBAL BUSINESS FORMATION s.r.l." e socio della "BPB SERVICE soc. coop.", nonché docente.

In funzione delle singole posizioni rivestite dagli appellanti

principali, che hanno sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice contabile, va chiarito che il rapporto di servizio per effetto del quale gli attuali appellanti sono attratti nella giurisdizione contabile si ricava dal collegamento con il soggetto (BPB Service soc. coop.) percettore dei contributi pubblici, in quanto Pancamo Stefano e Bo Manuela risultavano soci della stessa cooperativa implicati, come poi si dirà, nell'attività illecita in contestazione, e Basilio Lorenzo Oscar (insieme a Pancamo) risultava docente nei corsi di cui è stato attestato il fittizio svolgimento. È infatti indiscusso, sulla base del costante orientamento del Giudice di legittimità, che il privato percettore di contributi pubblici è soggetto alla giurisdizione contabile (ex plurimis, Cass., S.U. 13245/2019 e 9768/2023).

Poiché Basilio Lorenzo Oscar, Pancamo Stefano e Bo Manuela si sono certamente intromessi, in forma di attiva cooperazione ed in ragione della posizione di soci e/o di docenti, come sopra indicato, nel processo di causazione del danno erariale consistente nella consapevole attestazione dello svolgimento, in realtà fittizio, dei corsi di formazioni, al fine di conseguire indebitamente i contributi pubblici, i ruoli svolti dagli stessi non possono essere assimilati a semplici esecutori di disposizioni aziendali interne, mostrando viceversa l'attiva partecipazione all'illecito erariale.

Il primo motivo di impugnazione è dunque da respingere.

Nel secondo motivo di gravame, gli appellanti principali hanno sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno avviata dalla Procura contabile, rigettata dal

primo giudice in ragione dell'occultamento doloso del danno e dunque della decorrenza del detto termine dal momento della scoperta del medesimo, avvenuta attraverso l'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza. L'eccezione non può essere accolta. L'entità e le caratteristiche del danno erariale si sono disvelate soltanto a seguito di specifica attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, non potendo esse emergere dal mero esame della documentazione trasmessa all'organo pagatore, documentazione che, almeno esteriormente, appariva regolare. Deve pertanto essere confermata, sul punto, la sentenza di primo grado che ha ritenuto tempestiva l'azione introdotta dalla Procura contabile, in quanto la citazione è stata spiccata l'8 novembre 2021, rispetto alla segnalazione di danno acquisita dalla Procura erariale il 24 aprile 2017 tramite nota della Guardia di Finanza - Gruppo di Tortona (prot. G.d.F. n. 125322/262 del 21.4.2017) e dunque coincidente con la "scoperta" del medesimo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La giurisprudenza ha evidenziato al riguardo che "L'occultamento doloso del danno è assunto dalla legislazione contabile come causa di sospensione della prescrizione con riferimento ad ipotesi nelle quali a cagione di tale condotta non sia possibile esercitare il diritto al risarcimento del danno (cfr. art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20); tale norma, caratterizzata peraltro da un'identità di ratio rispetto all'art. 2941 n. 8 c.c. in materia di sospensione della prescrizione, presuppone un'attività consapevole del titolare del rapporto di

servizio diretta ad occultare il fatto generatore del danno erariale ed un elemento obbiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso. A tale criterio va fatto riferimento nella specie, atteso che vengono in rilievo comportamenti illeciti dell'interessato contrassegnati da irregolarità qualificate come fatti di utilizzazione consapevole di atti falsi, idonei ad alterare significativamente la rilevazione delle spese ammissibili a contributo e la cui obbiettiva conoscenza va collocata al momento della presentazione della segnalazione della Guardia di Finanza" (Corte conti, Sez. II App., sent. n. 493/2016).

Anche il secondo punto di impugnazione è da respingere.

Nel terzo motivo di impugnazione, gli appellanti principali hanno lamentato un'asserita duplicazione del danno erariale, in funzione degli incassi da parte del fallimento di BPB Service.

Il motivo risulta privo di pregio, in quanto le eventuali somme incassate al termine della procedura concorsuale potranno essere considerate a scomputo di quanto dovuto dagli appellanti, senza che venga meno il titolo di responsabilità erariale che fa carico agli appellanti stessi.

Gli appellanti incidentali hanno formulato analogo punto di impugnazione, rubricato al n. 2, in relazione ad un'asserita duplicazione del danno erariale. Per le medesime ragioni sopra esposte, anche tale motivo di appello è da respingere.

Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti principali hanno contestato il merito della decisione attraverso cui il

Giudicante di primo grado ha affermato la responsabilità erariale e con il quinto motivo hanno stigmatizzato la statuizione della sentenza di primo grado in ordine al dolo e alla conseguente responsabilità solidale.

Tali punti di impugnazione, data la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente anche con il primo e il terzo motivo formulati dagli appellanti incidentali, riguardanti rispettivamente:

- "Illegittimità del diniego della sospensione del processo contabile in attesa della definizione del procedimento penale a carico del Sig. Rino Borsani e del Sig. Sandro Mario Basilio con sentenza passata in giudicato. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 106 co. 1 c.g.c.";
- "Erronea valutazione delle prove acquisite nel procedimento penale ed utilizzate per la pronuncia di condanna impugnata; infondatezza delle domande proposte dalla Procura Regionale nei confronti dei Signori Rino Borsani e Sandro Mario Basili. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 94 c.g.c.".

Va rilevato che la statuizione del Giudice di primo grado in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del giudizio contabile, in attesa della definizione di quello penale, risulta corretta. Il mancato accoglimento da parte della Sezione territoriale non integra alcuna violazione del principio del giusto processo di cui alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e sul punto la decisione si mostra rispettosa della disciplina di riferimento, contenuta nell'art. 106, comma 1, c.g.c. Il processo contabile e quello penale si collocano, infatti, in un

rapporto di reciproca indipendenza, data la diversità dei loro oggetti, essendo il primo rivolto ad accertare l'esistenza di un danno erariale e la sua imputabilità ai convenuti appellanti e il secondo, invece, la responsabilità eventualmente ricadente sugli stessi soggetti per la commissione di un reato, con conseguente difetto del rapporto di pregiudizialità necessaria che potrebbe giustificare la sospensione del giudizio in corso (*ex multis*, Sez. I. App. sent. nn. 513/2021 e 432/2022; Sez. II App. sent. nn. 95/2021 e 361/2022; Sez. III App. sent. n. 110/2019).

L'indipendenza tra giudizio contabile e giudizio penale non esclude, infine, che la Corte dei conti possa utilizzare, ai fini della decisione e previo vaglio critico delle stesse, le risultanze di verifiche e accertamenti eseguiti al di fuori del processo contabile. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il P.M. contabile e il Collegio giudicante possono trarre dagli elementi acquisiti in sede penale autonomi apprezzamenti e convincimenti, anche quando le infrazioni considerate ai fini della pronuncia coincidano, in tutto o in parte, con la violazione di obblighi di servizio (SS.RR. ord. n. 2/2020/RCS e Sez. III App. sent. n. 427/2021). Tale motivo di appello è quindi infondato e va respinto, così come va respinta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale, formulata in grado di appello.

Al riguardo, occorre osservare che la circostanza che il materiale probatorio formato in sede penale sia stato attinto dal Requirente

contabile per sostenere le proprie contestazioni e i propri assunti, rende pur sempre autonome le valutazioni del Giudice contabile di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentino contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti; in tal modo gli atti formati in sede penale divengono atti del giudizio contabile, la cui valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio giudicante (Corte dei conti SS.RR. ord. n. 1/2017).

L'opzione ermeneutica adottata dalla Corte dei conti si svolge dunque secondo il chiaro criterio di autonomia tra accertamenti compiuti in sede penale e accertamenti compiuti in sede contabile, ove la materialità dei fatti può essere valutata in modo diverso, senza che vi sia alcun *vulnus* a carico dei soggetti chiamati in giudizio dinanzi al Giudice contabile.

Ed infatti le (autonome) valutazioni compiute dal Giudice penale riguardano la rilevanza penale delle condotte per le quali si procede in quella sede, mentre le (altrettanto autonome) valutazioni del Giudice contabile riguardano le condotte illecite sotto il profilo del danno erariale.

Le ulteriori censure mosse dagli appellanti (principali e incidentali) alla sentenza gravata, con riferimento al merito della controversia, inducono ad una trattazione congiunta. Gli ulteriori motivi di gravame, complessivamente intesi, tendono infatti a contrastare la decisione di primo grado, per essersi la stessa basata sugli elementi di carattere investigativo trasmessi dalla Guardia di Finanza,

ritenuti dagli appellanti non sufficienti a sostenere la contestazione, rivolta dal Requirente, di una condotta illecita, dolosamente tenuta.

Al riguardo, occorre richiamare il contenuto - avente carattere dirimente - della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 1241/21, che non è stata messa in discussione dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Torino n. 3275/23 (attinente soltanto alla prescrizione dei reati, senza entrare nel merito delle condotte contestate), secondo cui "*Al termine dell'istruttoria è quindi provato il concorso commissivo degli imputati nella frode ascrivibile anche ai soggetti che hanno definito con il patteggiamento le rispettive posizioni. Sono state accertate le seguenti condotte: Borsani ha firmato l'atto notorio 24.4.2013 risultato certamente falso; Basilio era amministratore unico della Business Formation; entrambi risultano nell'elenco dei docenti dei corsi; entrambi ricoprivano una posizione apicale in BPB; la società era gestita, con ruoli interscambiabili, dagli odierni imputati e da Pancamo. Gli artifici e i raggiri sono ravvisabili nei documenti creati ad hoc, per dissimulare la mancata presenza dei docenti; nell'atto di notorietà a firma Borsani Rino come AD; nei registri fatti firmare ai lavoratori. Sono certi i reati contestati e pure la partecipazione commissiva degli odierni imputati in concorso con i correi che hanno patteggiato*".

Come affermato dal Giudice di primo grado, con un giudizio che è condiviso da questa Sezione d'appello e che non è efficacemente contrastato da quanto sostenuto negli atti di gravame, le conclusioni cui è giunto il Giudice in sede penale meritano accoglimento anche in sede contabile, essendo emerso che i convenuti hanno agito

scientemente procurando di far ottenere indebitamente e, comunque, in modo non conforme con le finalità previste, l'erogazione di provvidenze pubbliche, cosicché l'operazione finanziata con i fondi pubblici, cioè l'attività organizzativa finalizzata allo sviluppo del settore dell'autotrasporto, non si è, nella sostanza, realizzata.

Viene in evidenza pertanto una responsabilità amministrativo-contabile a carico del soggetto percettore dei fondi pubblici e di coloro che, a vario titolo, come sopra indicato, hanno partecipato al procedimento, in violazione delle condizioni sull'obbligo di svolgimento dell'attività finanziata, con una illegittima percezione delle provvidenze pubbliche, incidendo negativamente sull'attuazione del programma previsto dalla P.A., alla cui attuazione il privato è stato chiamato a partecipare attraverso la concessione del finanziamento, con conseguente sviamento dalle finalità perseguite.

Non si può che concordare con quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, in ordina alla circostanza che, sul piano soggettivo, nella condotta degli attuali appellanti ricorre certamente la violazione dolosa di chiare e basilari regole di comportamento legate al mancato svolgimento delle attività di formazione finanziate attraverso i contributi pubblici.

Dagli accertamenti compiuti dalla G.d.F. (nota 21 aprile 2017 del Gruppo di Tortona), richiamati nella sentenza impugnata, è emerso quanto segue: "*Il corso, per ogni dipendente, prevedeva: - 3 giorni di*

docenza in aula (istruzione su come adoperare gli strumenti tecnologici messi a disposizione durante il corso) organizzati su fasce orarie variabili 08/13 o 14/18; - un monte ore predefinito di corso di formazione a distanza, rendicontato da parte della stessa Cooperativa.

I costi sostenuti per l'effettuazione dei corsi sono stati annoverati nel rendiconto di spesa presentato agli organi deputati al rilascio dell'erogazione pubblica.

La voce di costo meritevole di particolare attenzione investigativa è la "spesa docenza" che, sulla scorta degli accertamenti condotti, delinea un tipico esempio di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Infatti, tutta la documentazione fiscale, utilizzata quale elemento giustificativo del finanziamento in parola, ed, in particolare, quella emessa dalla Global Business Formation Srl, il cui rappresentante legale è il Sig. Basilio Sandro Mario (appartenente anche al quadro dirigenziale della Soc. Coop. BPB) ha ad oggetto prestazioni e servizi mai realmente ricevuti ed effettuati.

Si rappresenta, altresì, che le docenze in parola, come risulta dai registri presenze, sono state tenute da soggetti che rivestono, a vario titolo, cariche amministrative e dirigenziali all'interno della BPB Società Cooperativa: tali sono, infatti, Basilio Sandro Mario, Basilio Lorenzo (figlio di Sandro), Bo Manuela (Socio BPB), Pancamo Stefano (Socio Amministratore BPB), Borsani Rino (Socio amministratore BPB).

L'evidente conflitto di interessi ad oggi riscontrato conferma, ancor più, che la Global Business Formation Srl, interpostasi, abbia fraudolentemente

fatturato delle docenze mai effettuate e, perciò, percepito dei compensi non spettanti e portato a sconto del finanziamento operazioni mai sostenute. È importante, in questa sede, evidenziare che dall'escussione a sommarie informazioni di dipendenti della Cooperativa risultanti aver partecipato al corso di formazione di tipo "FAD", è emerso che, su 128 A.S.I. effettuati, la quasi totalità ha affermato di non aver frequentato né le lezioni frontali in aula né i corsi di formazione a distanza.

Soltanto n. 08 soggetti hanno asserito di aver partecipato ad un corso di formazione, seppur con gravi irregolarità, come ad esempio, aver seguito esclusivamente le lezioni-aula o aver prestato un numero di ore inferiore a quello indicato nei registri.

Risultano singolari le dichiarazioni rese in data 18/05/2016 da Sisto Damiano, il quale, nel confermare di non aver seguito alcun corso, ha sottolineato che "l'unica persona che ha detto di aver fatto parzialmente questi corsi è la Signora Boldrin Tiziana" (una delle otto persone che affermano di aver seguito il corso)" e lo ha detto dopo che è venuto il Sig. Stefano Pancamo a indicarci le risposte da dare".

Si tratta di un quadro probatorio ampio e circostanziato, che il Giudice di primo grado ha ben delineato con riferimento alle operazioni poste in essere scientemente dai convenuti, e che pertanto, essendo scevro da criticità e censure, merita conferma. La giurisprudenza contabile ha avuto modo, infatti, di affermare che non è revocabile in dubbio che l'erogazione di contributi pubblici è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo.

Anche nel merito, quindi, i motivi di impugnazione svolti dagli

appellanti principali e incidentali si dimostrano infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, gli appelli sono infondati e vanno dunque respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio restano a carico degli appellanti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale proposto da **BASILIO Lorenzo Oscar**, **PANCAMO Stefano** e **BO Manuela**, respinge l'appello incidentale proposto da **BORSANI Rino** e **BASILIO Sandro Mario**, entrambi iscritti al n. **60720** del ruolo di Segreteria, e conferma l'impugnata sentenza.

Liquida le spese di giudizio in euro 160,00 (*centosessanta/00*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

F.to Fabio Gaetano Galeffi — F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 03/04/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi